



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 104/12

di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante:

"Interventi normativi alla legge regionale n. 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) e recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo)"

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/9/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/9/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Raffronto tra L. R. n.8 del 2008 e P. L. n.104/12 pag. 3

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - art. 20 pag. 10

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Decreto Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 pag. 11

Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio.

Normativa regionale

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 pag. 17

Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

Normativa comparata

L.R. Lazio del 6 agosto 2007, n. 13 - artt. 35, 35 bis e 36 pag. 36

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche

L.R. Lombardia del 1 ottobre 2015, n. 27 - artt. 63, 64 e 69 pag. 41

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

L.R. Piemonte del 30 marzo 1988, n. 15 - artt. 8 e 9 pag. 45

Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo

L.R. Puglia del 30 aprile 2019, n. 17 pag. 49

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Testo a fronte



Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8

Riordino dell'organizzazione turistica regionale

Proposta di legge n. 104/12

Interventi normativi alla Legge Regionale numero 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) e recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo), di iniziativa del Consigliere Regionale Giuseppe Graziano

Settembre 2022

<p style="text-align: center;">Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 <i>Riordino dell'organizzazione turistica regionale</i></p>	<p style="text-align: center;">Proposta di legge n. 104/12 <i>Interventi normativi alla Legge Regionale numero 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) e recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo)</i></p>
<p><i>...Omissis</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 <i>(Direttore tecnico)</i></p> <p>1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;">Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo</p> <p>1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata all'istituenda figura del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".</p> <p>2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;</p>

~~attestato dal datore di lavoro. 2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post-universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di~~

b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

3. Il direttore tecnico ha il vincolo di prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in un'unica agenzia di viaggi.

<p>viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Albo provinciale dei direttori tecnici)</i></p> <p>1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>Abilitazione e requisiti del Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo</p> <p>1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata, dalla Regione Calabria, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal successivo comma 2.</p> <p>2. I requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sono stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) e sono così suddivisi:</p>

<p>possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto 23 novembre 1991, n. 392;</p> <p>d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.</p> <p>2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p>a. Requisiti soggettivi, stabiliti dall'articolo 2 comma 2 ed articolo 8 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021;</p> <p>b. Requisiti formativi, stabiliti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021;</p> <p>c. Requisiti linguistici, stabiliti dagli articoli 4,5 e 6 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021;</p> <p>3. L'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio ha validità su tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art.32 <i>(Competenze delle Province)</i></p> <p>1. Le Province esercitano le funzioni relative a:</p> <p>a) (abrogata);</p> <p>b) (abrogata);</p>	<p style="text-align: center;">Art.32 Competenze delle Province e della Regione</p> <p>1. Le Province esercitano le funzioni relative a:</p> <p>a) (abrogata);</p> <p>b) (abrogata);</p>

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
e) (abrogata).

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
e) (abrogata).

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

6. Il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è prerogativa e competenza della Regione Calabria, così per come stabilito dall'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.

7. A conclusione dell'istruttoria, la Regione Calabria rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando un format conforme alle Linee

	<p>guida approvate in data 16 marzo 2022 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;"><i>(L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento)</i></p> <p>1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.</p> <p>2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art.33</p> <p><i>Abilitazione, autorizzazione e tesserino di riconoscimento</i></p> <p>1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche, invero guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, hanno l'obbligo di portare con sé la predetta autorizzazione ed un tesserino di riconoscimento e di esibirli ad ogni controllo.</p> <p>2. I titolari di abilitazione per l'esercizio della professione Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, rilasciata dalla Regione di provenienza e comunque valida su tutto il territorio nazionale, hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.</p>

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ⁽¹⁾.

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.

[...]

Art. 20 *Direttore tecnico*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. ⁽¹⁶⁾

(16) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[...]



Il Ministro del Turismo

PROT. 1432

Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo

- VISTO l'articolo 117, commi 2, lett. e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di "tutela della concorrenza", "professioni" e turismo;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2021 n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo e le sue attribuzioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-bis, che trasferisce dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al Ministero del turismo le funzioni in materia di turismo;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*", e, in particolare, gli articoli 27 e 29;
- VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 e, in particolare, l'articolo 8, comma 6, per il quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, recante "*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*" e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva*



Al Ministro del Turismo

2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»»);

VISTA la legge della Regione Abruzzo 30 agosto 2017 n. 44, in particolare, gli articoli 20 e 21;

VISTA la legge della Regione Basilicata 29 marzo 1999 n. 8, in particolare, gli articoli 15 e successivi;

VISTA la legge della Regione Calabria 5 aprile 2008 n. 8, in particolare, l'articolo 29;

VISTI la legge della Regione Campania 8 agosto 2016 n. 22, in particolare, l'articolo 10, la delibera della Giunta regionale n. 106 del 17 marzo 2015, il decreto dirigenziale n. 42 del 9 novembre 2020 e la allegata circolare esplicativa;

VISTE la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003 n. 7, in particolare, l'articolo 10, e la delibera della Giunta regionale n. 1764 del 16 settembre 2003, come successivamente modificata e integrata;

VISTE la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 gennaio 2002 n. 2, in particolare l'articolo 45, e il decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002 n. 0127/Pres.;

VISTI la legge della Regione Lazio 6 agosto 2007 n. 13, in particolare, l'articolo 35-*bis*, e il regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 19 e, in particolare, gli articoli 9 e successivi;

VISTA la legge della Regione Liguria 1° aprile 2014 n. 7, in particolare, l'articolo 13;

VISTA la legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015 n. 27, in particolare, l'articolo 63;

VISTE la legge della Regione Marche 11 luglio 2006 n. 9, in particolare, gli articoli 64-66 e la delibera della Giunta regionale n. 83 del 29 gennaio 2018;

VISTA la legge della Regione Molise 25 ottobre 1996 n. 32, in particolare, gli articoli 9 e successivi;

VISTA la legge della Regione Piemonte 15 marzo 1988 n. 15, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la legge della Regione Puglia 30 aprile 2019 n. 17, in particolare, l'articolo 11;

VISTA la legge della Regione Sardegna 18 dicembre 2006 n. 20 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTI il regio decreto-legge 23 novembre 1936 n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937 n. 2650, recante “*Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo*”, e i decreti del dirigente generale dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione Sicilia 18 dicembre 2017, n. 3397, 4 luglio 2018 n. 1575 e 19 gennaio 2021, n. 31;



Il Ministro del Turismo

VISTE la legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016 n. 86, in particolare, gli articoli 94 e 95, le delibere della Giunta regionale n. 47/R del 7 agosto 2018 e n. 119 del 10 febbraio 2020;

VISTE la legge della Regione Umbria 10 luglio 2017 n. 8, in particolare, gli articoli 45, 50, 51, e 57 comma 20 e la delibera della Giunta regionale n. 201 del 25 febbraio 2019;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta non risulta aver adottato una specifica disciplina in materia;

VISTE le leggi della Regione Veneto 4 novembre 2002 n. 33, in particolare, gli articoli 77-bis e 78, la legge 14 giugno 2013 n. 11, in particolare, l'articolo 37, comma 4, lett. b), e la delibera della Giunta regionale n. 1172 dell'11 agosto 2020;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Trento 17 marzo 1988 n. 9, in particolare, l'articolo 6;

VISTI la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 febbraio 2002 n. 3, in particolare, gli articoli 9 e successivi, nonché i decreti del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018 n. 39 e 18 luglio 2007 n. 41;

CONSIDERATO che la sopra indicata normativa regionale riguarda l'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e le relative modalità di autorizzazione all'esercizio;

RITENUTO necessario fissare i requisiti professionali a livello nazionale per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico.
2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.



Il Ministro del Turismo

Articolo 2 (Abilitazione e requisiti)

1. L'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui ai successivi commi ed è valida su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti soggettivi sono:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
 - e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
3. I requisiti formativi sono:
 - a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
 - b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.
4. I requisiti linguistici sono costituiti dal possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle



Il Ministro del Turismo

certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

5. Per il candidato straniero, in aggiunta: certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata enti certificatori riconosciuti.
6. Per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.
7. La conoscenza delle materie indicate al comma 3, lettera b) del presente articolo si intende accertata ove il richiedente l'abilitazione, alternativamente, risulti:
 - a) aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico;
 - b) aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
 - c) aver conseguito un master universitario in ambito turistico;
 - d) aver svolto un dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
 - e) aver frequentato specifico corso di formazione autorizzato dalle regioni o dalle province autonome, della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con esame finale abilitante;
 - f) qualora la Regione o la Provincia autonoma non attivi i corsi di cui alla lettera e) del presente comma, aver superato apposito esame di abilitazione bandito dalla medesima regione o provincia autonoma.
8. L'abilitazione è altresì rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 unitamente ai requisiti soggettivi di cui al precedente comma 2.

Articolo 3



Il Ministro del Turismo

(Norma transitoria e clausola di salvaguardia)

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti abilitativi avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle precedenti disposizioni.
3. Le disposizioni della presente sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 4

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del Turismo e comunicato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 5

(Oneri economici)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, **5 AGO, 2021**

Il Ministro del Turismo

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8

Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

(BURC n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell'11 aprile 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 12 dicembre 2008, n. 40; 26 febbraio 2010, n. 8; 28 marzo 2012, n. 9; 25 gennaio 2019, n. 2; 28 dicembre 2021, n. 40.)

TITOLO I
Organizzazione territoriale

CAPO I
Obiettivi

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della [Legge 29 marzo 2001 n. 135](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione riconosce:
 - a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;
 - b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;
 - c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;
 - d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;
 - e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;
 - f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;
 - g) la promozione di azioni di tutela del turista;
 - h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;
 - i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo *nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria*¹.
- i-bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese*².

¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 28 marzo 2012, n. 9.

² Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 28 marzo 2012, n. 9.

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Art. 2
(Funzioni)

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) e successive modifiche.

CAPO II
Programmazione regionale

Art. 3
(Piano di sviluppo turistico)³

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.
2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.
- 2-bis. *E' prorogata di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; è rinviata, pertanto, di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermo restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso; ai sensi dell'articolo 4, la fase attuativa per l'anno 2022 è demandata alla successiva approvazione del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2022.*⁴
3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai *distretti turistici regionali*⁵.
4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:
 - a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di *marketing* per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di *Marketing* Turistico Regionale. In particolare il Piano di *Marketing* deve individuare:
 - lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
 - il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
 - gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;

³ Vedi anche art. 7, comma 1, l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2021, n. 40.

⁵ L'art. 9, comma 1, lett. a), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole " Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" con le parole "distretti turistici regionali".

- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;
- b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:
 - le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
 - i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
 - le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
 - gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
 - le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
 - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
 - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
 - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
 - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali.
- c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Legge Finanziaria 2006);
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 4

(Piano esecutivo annuale)⁶

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:
 - a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;
 - b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.
2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.

⁶ Vedi anche art. 7, comma 1, l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

Art. 5

(Sistema dei finanziamenti)

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei *distretti turistici regionali*⁷.

Art. 6⁸

(Sistema Turistico Locale)

(abrogato)

Art. 7⁹

(Funzioni del Sistema Turistico Locale)

(abrogato)

⁷ L'art. 9, comma 1, lett. b), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" con le parole "distretti turistici regionali".

⁸ **Articolo abrogato dall' art. 9, comma 1, lett. c), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2; il testo precedente era così formulato:** "Art. 6 (Sistema Turistico Locale) - 1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate. 2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002. 3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo). 4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere."

⁹ **Articolo abrogato dall' art. 9, comma 1, lett. c), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2; il testo precedente era così formulato:** "Art. 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) - 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la stagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica."

Art. 8*(Marchio di qualità)*

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili.
2. La Regione di concerto con i *distretti turistici regionali*¹⁰ istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.
3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 9*(Comitato istituzionale)*

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:
 - a) Assessori Provinciali al Turismo;
 - b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
 - c) Presidenti degli Enti Parco;
 - d) Rappresentante di Confindustria regionale;
 - e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
 - f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
 - g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.
2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi *distretti turistici regionali*¹¹ della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:
 - a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
 - b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
 - c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.
3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Art. 10*(Sistema informativo turistico)*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

¹⁰ L'art. 9, comma 1, lett. d), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali" con le parole "distretti turistici regionali".

¹¹ L'art. 9, comma 1, lett. e), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali (STL)" con le parole "distretti turistici regionali".

2. La struttura di cui al comma precedente:
 - a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
 - b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
 - c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
 - d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
 - e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;
 - f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;
 - g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;
 - h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.
3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.
4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Art. 11

(Carta dei diritti del Turista)

1. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 4 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#), la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.
2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#), nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.
3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.
4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.
5. E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

Art. 12*(Albergo diffuso)*

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.
2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la *reception*.
3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.
4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.
5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli *standard* qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

CAPO III

*(Programmazione Provinciale)***Art. 13***(Programma di accoglienza del turista)*

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.
2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispose il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
 - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
 - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 14*(Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)*

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni *distretto turistico regionale*¹² gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:
 - a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
 - b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
 - c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
 - d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.
2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:
 - a) comuni;
 - b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
 - c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;
 - d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
 - e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

Art. 15*(Pro-Loco)*

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco *ed ai loro Consorzi*¹³, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in:
 - a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;
 - b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
 - c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) attività di assistenza e informazione turistica;
 - e) attività ricreative e di spettacolo¹⁴;
 - f) *attività di socialità civica*¹⁵.
2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà,

¹² L'art. 9, comma 1, lett. f), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "sistema locale" con le parole "distretto turistico regionale".

¹³ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, primo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁴ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁵ Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti *sentita l'UNPLI*¹⁶, definiscono:

- a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e *dei loro Consorzi*¹⁷, localizzate nei territori compresi nel *distretto turistico regionale*¹⁸, che deve avvenire per atto pubblico o *privato registrato*¹⁹;
 - b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
 - c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto *al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000*²⁰;
 - d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
 - e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.
3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.
4. *La Regione riconosce l'Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali*²¹.

Art. 16

(Albo provinciale)

1. Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

CAPO IV

Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

Art. 17

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni

¹⁶ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁷ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁸ L'art. 9, comma 1, lett. g), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistema Turistico Locale" con le parole "distretto turistico regionale".

¹⁹ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

²⁰ Le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000», dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

²¹ Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

Art. 18

(Attività delle agenzie)

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso».
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
 - a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
 - b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
 - c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
 - d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
 - e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
 - f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
 - g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
 - h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
 - i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
 - j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali *traveller's cheque*, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
 - k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
 - l) il servizio di informazioni in materia turistica;
 - m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
 - n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
 - o) organizzazioni di attività congressuali;
 - p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 19*(Procedure per apertura)*

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
 - a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
 - c) la denominazione dell'agenzia;
 - d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
 - e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
 - f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
 - g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#) e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
 - b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
 - c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;
 - d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

Art. 20*(Autorizzazione)*

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.
2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato».
3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
 - a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;

- b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
 - c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
 5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
 6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 21

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
 - c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

Art. 22

(Periodo di apertura)

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 23

(Redazione e diffusione dei programmi)

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
 - a) il soggetto produttore o organizzatore;
 - b) le date di svolgimento;
 - c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
 - d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
 - e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto

concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
 - g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
 - h) il periodo di validità del programma;
 - i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;
 - j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
 - k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
 - l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
 - m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#);
 - n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.
 3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.
 4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) nonché al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#).
 5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

Art. 24

(Commissioni arbitrali e conciliative)

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 25*(Obbligo di assicurazione)*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 26*(Sospensione dell'attività)*

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
 - b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27*(Cessazione dell'attività)*

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28*(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29

(Direttore tecnico)

1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. *La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale*²². I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di scuola secondaria superiore;
 - b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione *post* universitaria in economia e gestione del turismo.
3. La commissione esaminatrice è così composta:
 - a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;
 - b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
 - c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.
6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
 - a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18;
 - b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
 - c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

Art. 30

(Albo provinciale dei direttori tecnici)

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
 - a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;
 - b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;
 - c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del [decreto 23 novembre 1991, n. 392](#);

²²L'art. 2, comma 1, l.r. 28 marzo 2012, n. 9, **sostituisce le parole:** «La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza» **con le parole:** «La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale».

- d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.
2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V

*Professioni Turistiche***Art. 31***(Figure delle professioni turistiche)*

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. *(abrogato).*²³
5. *(abrogato).*²⁴
6. *(abrogato).*²⁵
7. *(abrogato).*²⁶
8. *(abrogato).*²⁷

Art. 32*(Competenze delle Province)*

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:
 - a) *(abrogata)*;²⁸
 - b) *(abrogata)*;²⁹

²³ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "4. È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale."

²⁴ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "5. È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio."

²⁵ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "6. È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro funzione."

²⁶ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "7. È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica."

²⁷ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "8. La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche."

²⁸ **Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;"

- c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
 - d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
 - e) *(abrogata)*.³⁰
2. *(abrogato)*.³¹
 3. *(abrogato)*.³²
 4. *(abrogato)*.³³
 5. *(abrogato)*.³⁴

Art. 33

(L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento)

1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

Art. 34

(Divieti)

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 35

(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;
 - b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.

²⁹ **Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche;".

³⁰ **Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:**"e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.".

³¹ **Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:** "2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

³² **Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:**"3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.".

³³ **Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n.40. Il testo precedente era così formulato:**"4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.".

³⁴**Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40. Il testo precedente era così formulato:** "5. Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia.".

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

Art. 36

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 37

(Reclami e vigilanza)

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.

Art. 38

(Inapplicabilità)

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loce svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loce stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

Norme finali**Art. 39***(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate:
 - a) [legge regionale 31 agosto 1973, n. 15](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) [legge regionale 2 giugno 1980, n. 23](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) [legge regionale 19 aprile 1983, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni ³⁵;
 - d) [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
 - e) [legge regionale 8 aprile 1988, n. 11](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) [legge regionale 7 marzo 1995, n. 5](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) [legge regionale 10 aprile 1995, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

³⁵ **Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lettera c), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40, che ha soppresso le parole "Titolo II",** indicate erroneamente in quanto la l.r. 16/1983 non contiene partizioni superiori all'articolo. L'abrogazione, pertanto, per come confermato dalla soppressione delle suddette parole, si riferisce all'intero testo della l.r. 16/1983.

Lazio

L.R. 6 agosto 2007, n. 13 ⁽¹⁾.

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla *legge regionale 6 agosto 1999, n. 14* (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ⁽²⁾ ⁽³⁾.

[...]

Art. 35

Mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA ⁽¹³⁴⁾

1. Sono ammesse modifiche e variazioni nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.
2. Le modifiche e le variazioni relative alla modifica della titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo comportano la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati nella SCIA di cui all'articolo 34, comma 2.
3. Per la presentazione della SCIA da parte di persone fisiche o persone giuridiche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'*articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).

⁽¹³⁴⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 31, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8*, a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'*art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 35. Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti

nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo. 1. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente: a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo; b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante; c) l'attività autorizzata; d) il direttore tecnico; e) l'ubicazione dei locali di esercizio. 2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione. 3. Sono ammessi mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività. 4. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'[articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)) e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'[art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#) - legge comunitaria 1990). 5. Le province comunicano all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.».

Art. 35-bis

Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ⁽¹³⁵⁾

1. Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento al direttore tecnico, dell'abilitazione all'esercizio di cui ai commi 2 e 3.

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui

all'[articolo 2 D.M. 5 agosto 2021](#) del turismo (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.

3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell'abilitazione all'esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale](#), previo accertamento dei requisiti di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all'[articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale](#).

4. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, che provvede alla sua tenuta, pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e aggiornamento, l'elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, al quale sono iscritti i direttori abilitati all'esercizio ai sensi del presente articolo.

(135) Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 29, comma 1, lettera f\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#) e poi così sostituito dall'[art. 32, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 35-bis. Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'[articolo 35](#), il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'[articolo 56](#) ovvero delle condizioni di cui al [comma 2](#). 2. Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a

seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

Art. 36

Divieto di prosecuzione dell'attività e sanzioni ⁽¹³⁶⁾.

1. L'attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività medesima sia in sede di presentazione della SCIA sia successivamente, nel corso dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo [19, commi 3 e 4, della L. n. 241/1990](#):

a) in caso di carenza dei requisiti e presupposti previsti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 34 e 35 nonché qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale, previa concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere a sanare le relative carenze, scaduto il quale l'attività si intende vietata ai sensi del presente articolo;

b) in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni nella presentazione della SCIA o di cause di annullamento d'ufficio ai sensi degli articoli 21 e 21-nonies della [L. n. 241/1990](#) e successive modifiche e nel caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

c) in caso di mancata stipula delle garanzie assicurative obbligatorie ai sensi dell'articolo 33;

d) qualora il titolare dell'agenzia di viaggi e turismo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all'articolo 34.

2. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

(136) Articolo così sostituito dall'[art. 33, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. 1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi: a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate; b) qualora venga

accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative. 2. La provincia dichiara la decadenza dell'autorizzazione: a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla stessa a pena di decadenza dell'autorizzazione; b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo; c) in caso di mancata garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 33.».

[...]

L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 ⁽⁴⁾.

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 ottobre 2015, n. 40, Supplemento.

Art. 63 *Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.* ⁽⁴⁴⁾

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.

4. Rimangono abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021".

5. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, le modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui al comma 3, dei requisiti di cui al comma 2. ⁽⁴⁵⁾

(44) Articolo prima modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. da a) a d), L.R. 19 maggio 2021, n. 7*, entrata in vigore il 22 maggio 2021, e poi così sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23*, entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(45) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 28 marzo 2022, n. 11/6185*.

Art. 64 *Registro regionale dei direttori tecnici.* ⁽⁴⁶⁾

[1. Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.

2. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato sul portale internet e ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.]

[\(46\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 12, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

Art. 69 *Sanzioni.*

1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o, in caso di presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute. ⁽⁵⁰⁾

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:

a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;

b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza l'abilitazione ⁽⁵⁶⁾.

3. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono ai limiti e agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. ⁽⁵¹⁾

3-bis. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono al divieto di cui al comma 7 dello stesso articolo. ⁽⁵²⁾

4. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 il direttore tecnico già iscritto nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021' che presta la propria

attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico. ⁽⁵²⁾

5. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.

6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività. ⁽⁵³⁾

[8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale. ⁽⁵⁴⁾]

9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla [L.R. 1/2012](#).

11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione. ⁽⁵⁸⁾

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della [l. 689/1981](#) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

12-bis. I riferimenti alle agenzie di viaggio contenuti nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 sono da intendersi anche come riferimenti alle associazioni di cui all'articolo 67 che più di due volte l'anno agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento. ⁽⁵⁵⁾

[\(50\)](#) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. j\)](#), [L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

[\(51\)](#) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. k\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

[\(52\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lett. k\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

[\(53\)](#) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. l\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

[\(54\)](#) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 1, lett. m\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

[\(55\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lett. n\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

[\(56\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), n. 1\), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

[\(57\)](#) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), n. 2\), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

[\(58\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 novembre 2021, n. 11/5519](#).

Piemonte

L.R. 30 marzo 1988, n. 15 ⁽¹⁾.

Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 aprile 1988, n. 14.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la Det. reg. 19 febbraio 2020, n. 28.

Art. 8

Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ⁽¹⁶⁾

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico la cui abilitazione all'esercizio è rilasciata dalla Regione mediante accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. In caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1 da parte del titolare dell'agenzia, è richiesto il possesso dei medesimi a favore di altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, il quale assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
3. In caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia propone un nuovo direttore tecnico, entro novanta giorni, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino della conduzione tecnica.
4. Con apposito provvedimento della Giunta regionale è stabilita la disciplina di dettaglio per il percorso professionale, formativo e per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.
5. La Giunta regionale tiene ed aggiorna un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del presente articolo.

(16) Articolo così sostituito dall'art .1, comma 1, [L.R. 27 luglio 2022, n. 12](#), a decorrere dal 29 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo. 1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare: a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. 2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico. 3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore. 4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del [decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale. 5. In mancanza dei requisiti previsti dall'[articolo 29 del D.Lgs. 206/2007](#), il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame. Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati. 6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività. 7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo. 8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste

dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229](#)).». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 8, comma 3, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#) e dall'[art. 7, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 16](#).

Art. 9

Requisiti tecnico-strutturali delle agenzie di viaggio e turismo ⁽¹⁷⁾.

1. L'agenzia di viaggio e turismo, ai fini della presentazione dell'istanza di avvio dell'attività, possiede i seguenti requisiti tecnico-strutturali:

a) disposizione di strutture e attrezzature tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività;

b) in caso di vendita diretta al pubblico, disposizione di appositi locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche interconnessi, al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo;

c) disposizione di apposita insegna resa visibile all'esterno dominante in modo chiaro l'esercizio d'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza; in tal caso, si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229](#)).

[\(17\)](#) Articolo dapprima modificato dall'[art. 8, commi 4-6 e dall'art. 22, comma 1, lettera c\), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#) e poi così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 27 luglio 2022, n. 12](#), a decorrere dal 29 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Accertamento dei requisiti professionali. 1. Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'[art. 8](#), la Provincia nomina una Commissione esaminatrice composta da: a) la struttura provinciale competente in materia o suo delegato; b) 4 esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dall'Associazione delle Agenzie di Viaggio e Turismo maggiormente rappresentative; c) 1 docente per ciascuna

delle lingue proposte dai candidati; d) 1 funzionario dell'Amministrazione Provinciale che svolge anche i compiti di segretario. 2. Per ciascuno dei membri indicati al comma I, è nominato un sostituto. 3. La Commissione dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere riconfermati. 4. I risultati degli accertamenti sono comunicati alla Regione. 5. La Provincia tiene un elenco di coloro la cui idoneità ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è accertata ai sensi del presente articolo, nonché di coloro la cui idoneità risulta ai sensi dell'art. 20, comma 3. 6. Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi nella misura prevista dall'[articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall'[articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).».

L.R. 30 aprile 2019, n. 17 [\(1\)](#).

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 maggio 2019, n. 46, supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto.*

1. La Regione Puglia, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con le presenti norme detta disposizioni in materia di agenzie di viaggio.

Art. 2 *Finalità.*

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento del livello della formazione e della qualificazione nel settore delle agenzie di viaggio.

2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:

- a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'[articolo 118, comma 1, della Costituzione](#);
- b) semplificazione dell'azione amministrativa;
- c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
- d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
- e) miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi prestati all'utente;
- f) garanzia di un livello di formazione professionale con carattere di omogeneità in grado di qualificare i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di Agenzia di viaggio;
- g) salvaguardia e tutela del consumatore.

3. Alla Regione spetta la programmazione e l'indirizzo generale.

Art. 3 *Riconoscimento delle associazioni di categoria.*

1. La Regione Puglia riconosce l'attività delle associazioni datoriali di categoria nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di settore che svolgono, per i soggetti associati, attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e assistenza [\(2\)](#).

2. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale a cui facciano capo un numero di associati non inferiore al 5 per cento di quelli operanti sul territorio regionale.

3. La Regione riconosce, con atto del dirigente della Sezione turismo, d'ora innanzi Struttura competente, le associazioni maggiormente rappresentative quali organismi di raccordo e consultazione con il sistema istituzionale.

4. Le associazioni, di cui al comma 1, devono avere sede stabile e operare nel territorio regionale.

5. La Regione definisce forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 8 giugno 2021, n. 17.*

Art. 4 *Strumenti di autodisciplina.*

1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di autodisciplina finalizzati al controllo degli standard qualitativi riferiti ai servizi offerti dagli aderenti alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

TITOLO II

Agenzie di viaggio e turismo

Art. 5 *Finalità.*

1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organizzazione di viaggi esercitata anche da associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità a tutela del consumatore.

Art. 6 *Definizione e caratteristiche dell'attività.*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma on line.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente in materia.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese quelle di informazione e accoglienza turistica.

Art. 7 *Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), su modello regionale, al comune competente per territorio.
2. Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
- 3-bis. L'apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo in franchising è soggetta alle disposizioni di cui al comma 1 [\(3\)](#).
4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 17*.

Art. 8 *SCIA e comunicazioni di variazioni.*

1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la variazione del legale rappresentante nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, il trasferimento di sede nello stesso comune e la sostituzione del direttore tecnico.
2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.

3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA.
 4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al comune competente.
-

Art. 9 *Trasferimento di azienda o di suo ramo.*

1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.
 2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo.
-

Art. 10 *Assicurazione.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire ai clienti il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti contrattualmente.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione dei servizi pattuiti.
3. Le agenzie di viaggio e turismo assicurano che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore, ai sensi dell'[articolo 47, allegato 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di

scambio), garantiscano senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, in alternativa:

- a) il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore, nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro;
- b) la continuazione del pacchetto.

4. Le agenzie di viaggio e turismo inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, al comune competente per territorio, la documentazione comprovante la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile di cui al comma 1, relativa all'anno successivo.

TITOLO III

Direttore tecnico agenzia di viaggi

Art. 11 *Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo* ⁽⁴⁾.

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico.

2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
- b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici ⁽⁵⁾.

3. Il direttore tecnico ha il vincolo di prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in un'unica agenzia di viaggi ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2022, n. 2.*

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 marzo 2022, n. 2.*

[\(6\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 17](#).

Art. 12 *Abilitazione e requisiti* ⁽⁷⁾.

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).

[\(7\)](#) Articolo dapprima modificato dall' [art. 4, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 8 giugno 2021, n. 17](#) e poi così sostituito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 2](#).

Art. 13 *Corso di formazione professionale* ⁽⁸⁾.

[1. La Regione riconosce e autorizza i corsi di cui all'articolo 11, comma 2, per il conseguimento dell'abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi.

2. L'erogazione dei suddetti corsi potrà avvenire attraverso organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale.

3. I corsi sono facoltativi per i candidati in possesso del diploma di laurea quinquennale, e/o rilasciato in base al vecchio ordinamento, in Economia e commercio o titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dal [decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, n. 41318](#) (Equiparazione tra le classi delle lauree di cui all'ex [decreto n. 509/1999](#) e classi delle lauree di cui all'ex [decreto 270/2004](#), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi), della laurea magistrale in Scienze economiche per l'ambiente e la cultura ed equipollenti, della laurea magistrale in Progettazione e gestione dei Sistemi turistici ed equipollenti, del titolo post diploma rilasciato dall'Istituto tecnico superiore per l'industria dell'ospitalità e del turismo allargato ⁽⁹⁾.

3-bis. I soggetti esonerati dalla frequenza del corso di formazione, elencati al comma 3, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, devono aver svolto uno stage della durata minima di trecento ore, presso un'agenzia di viaggi o tour operator ⁽¹⁰⁾.

3-ter. I corsi sono facoltativi per i candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un'agenzia di viaggi da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre anni [\(10\)](#).

3-quater. Il richiedente ha l'obbligo di formulare apposita richiesta di stage presso un soggetto ospitante tramite Posta elettronica certificata (PEC) o in altra forma prevista dalla normativa. Nel caso riceve tre dinieghi allo svolgimento, il richiedente è esonerato dall'obbligo di stage di cui al comma 3-bis. La mancata risposta da parte delle agenzie e dei tour operator (soggetti ospitanti lo stage) entro quindici giorni lavorativi dalla data del ricevimento della richiesta vale come diniego [\(10\)](#).

4. La durata, i contenuti, i requisiti d'accesso e le modalità di attuazione del corso di formazione saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale, su proposta della Struttura competente per la formazione professionale, di concerto con la Struttura competente per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

[\(8\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 2](#).

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2021, n. 6](#) e dall' [art. 5, comma 1, lettera a\), L.R. 8 giugno 2021, n. 17](#).

[\(10\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 1, lettera b\), L.R. 8 giugno 2021, n. 17](#).

Art. 14 *Esame di abilitazione* [\(11\)](#).

[1. Al termine della formazione è previsto un esame finale organizzato dall'ente che ha erogato il corso di formazione, dinanzi ad una commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze e secondo le specifiche disposizioni da adottare con il successivo provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 4.

2. L'esame di abilitazione è sostenuto anche dai candidati non obbligati a seguire il corso di formazione.

3. Le spese di espletamento delle procedure relative all'esame di abilitazione sono poste a carico dell'organismo erogatore del corso di formazione.]

[\(11\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 2.](#)

Art. 15 *Commissione d'esame* [\(12\)](#).

[1. La nomina dei componenti, effettivi, supplenti e aggregati, avviene con determinazione del dirigente della Struttura competente in materia di turismo della Regione Puglia.

1-bis. Della commissione d'esame deve far parte un direttore tecnico di agenzia di viaggi abilitato [\(13\)](#).

2. I compensi spettanti alle commissioni sono stabiliti nella misura prevista dal [decreto Presidente Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, n. 546900](#) (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche).

3. A tutti i componenti delle commissioni spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, alle condizioni e nella misura spettante ai dirigenti regionali e previa produzione di dovuta documentazione giustificativa della spesa sostenuta.]

[\(12\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 2.](#)

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 17.](#)

Art. 16 *Attestato* [\(14\)](#).

[1. A seguito del superamento dell'esame di abilitazione, è previsto il rilascio di un attestato di abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi.]

[\(14\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 2.](#)

TITOLO IV

Uffici di biglietteria, associazioni, gruppi sociali e comunità

Art. 17 *Uffici di biglietteria.*

1. Le seguenti disposizioni non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
 2. Sono altresì escluse dalle presenti disposizioni le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
 3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione al comune competente per territorio.
-

Art. 18 *Associazioni, gruppi sociali e comunità.*

1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e di associazioni, gruppi sociali, comunità ed enti concordatari, aventi finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, nel limite di due volte l'anno, non è soggetta alle disposizioni del titolo 2.
 2. Gli organizzatori di viaggi di cui al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.
 3. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.
 4. Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
 5. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
-

TITOLO V

Competenze amministrative e funzioni

Art. 19 *Elenchi regionali.*

1. La Struttura regionale competente istituisce apposito elenco regionale dei direttori di agenzia di viaggi, nei quali sono inseriti, a domanda, coloro che hanno superato l'esame di abilitazione in Puglia ⁽¹⁵⁾.

2. I soggetti già abilitati in base a previgenti regimi normativi possono essere iscritti, a domanda, secondo procedure e modalità stabilite dalla preposta Struttura regionale.

3. La Struttura competente tiene, aggiorna e pubblica nell'area turismo del portale istituzionale della Regione Puglia l'elenco di cui al comma 1, che è di pubblica consultazione.

4. La Struttura regionale competente disciplina con proprio atto le modalità di tenuta e gestione dell'elenco di cui al comma 1.

[5. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali. Il comune dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie ⁽¹⁶⁾.]

(15) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2021, n. 17.*

(16) Comma soppresso dall' *art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 8 giugno 2021, n. 17.*

Art. 20 *Funzioni amministrative di vigilanza e controllo.*

1. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alle presenti disposizioni sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 21 *Sanzioni amministrative.*

1. Per le violazioni delle presenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00:

1) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 7, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, oppure senza aver presentato la SCIA;

2) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore tecnico non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della abilitazione;

b) sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00:

1) le associazioni previste dall'articolo 18 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

2) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 18, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

c) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA;

d) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 8.000,00 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA;

e) è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.

2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.

3. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

5. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 22 *Istituzione Servizio regionale "Professioni turistiche".*

1. Nella struttura organizzativa della Regione Puglia con provvedimento di Giunta regionale, è istituito, nell'ambito della Sezione turismo, il "Servizio professioni turistiche" ed è individuata la relativa dotazione organica.

2. Il Servizio ha per oggetto le funzioni in materia di professioni turistiche, derivanti dalle competenze non fondamentali delle province e della Città metropolitana, trasferite alla Regione ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2016, n. 9](#) (Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla [legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31](#) (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)).

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) la legge regionale 15 novembre 2007 n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);

b) gli articoli [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12](#) e [13](#), del capo I della [legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6](#) (Modifiche e integrazioni

alle leggi regionali [15 novembre 2007, n. 34](#), [7 agosto 2013, n. 27](#) e [11 febbraio 1999, n. 11](#));

c) la [legge regionale 30 settembre 2014, n. 38](#) (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 "Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo");

d) gli articoli [28](#), [29](#) e [30](#), del capo II della [legge regionale 9 aprile 2018, n. 13](#) (Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11](#) "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro") e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)" ⁴².

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

[\(17\)](#) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 9 maggio 2019, n. 49.